



REGOLAMENTO SANITARIO PER LE ATTIVITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PAZIENTI ESTERNI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina ***“le attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in favore di pazienti esterni”***, svolte dalla R.S.A. di Folgaria, con proprio personale.

Art. 2 - Destinatari del Servizio

L'attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale, effettuata dalla R.S.A. è destinata ai cittadini aventi titolo all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Detta attività potrà essere negoziata con l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento e con altri Soggetti Pubblici, previa sottoscrizione di apposita convenzione/accordo disciplinante le modalità di gestione e funzionamento del servizio medesimo.

Detta attività inoltre potrà essere esercitata anche direttamente ai cittadini che ne fanno richiesta alla R.S.A.

Art. 3 - Modalità di Ammissione dei Pazienti Esterni

I Pazienti esterni accedono alle attività di erogazione delle prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale presso la palestra messa a disposizione da parte della RSA di Folgaria, nei giorni, negli orari e con la frequenza compatibili con l'attività di fisioterapia istituzionale.

Detta attività sarà esercitata dal personale della R.S.A. con possibilità di svolgere altresì attività di formazione ai rispettivi famigliari se necessario.

In considerazione che ogni anno la Provincia Autonoma di Trento disciplina con proprie direttive l'assistenza sanitaria assistenziale nelle RSA della Provincia Autonoma di Trento, le modalità di accesso potranno subire delle variazioni a seconda delle suddette disposizioni o anche per ragioni organizzative interne.

Art. 4 - Funzionamento del Servizio

L'attività svolta dalla RSA riguarda tutte le tipologie di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale a favore di pazienti esterni di cui alla delibera della G.P. n. 746 dd. 13/04.2007

Per le attività negoziate con l'A.P.S.S. di Trento saranno svolte le prestazioni autorizzate dalla Provincia Autonoma di Trento, previa stipula di apposita convenzione/accordo, che potrà comunque prevedere anche ulteriori prestazioni accessorie e complementari.

Art. 5 - Organizzazione dei Servizi Generali

La R.S.A. provvede alla pulizia dei locali interessati al servizio con proprio personale o con personale esterno se il servizio è esternalizzato, secondo comunque scelte autonome.

Nelle ipotesi di accordi negoziali con Enti esterni le predette spese saranno disciplinate nella relativa convenzione/accordo.

Art. 5 - Coordinamento Sanitario

Il Medico Coordinatore Sanitario della R.S.A. è responsabile di tutta la gestione Sanitaria della Residenza.